



**REPUBBLICA ITALIANA**  
in nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

|                     |              |                                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Angelo Capozzi      | -Presidente- | Sent. n. sez. <sup>143</sup> 2018 |
| Maurizio Giancesini |              | CC - 13/09/2018                   |
| Mirella Agliastro   |              | R.G.N. 2922/2018                  |
| Laura Scalia        | -Relatore-   |                                   |
| Antonio Costantini  |              |                                   |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Ferraro Vincenzo, nato a Palizzi il 11/09/1944

avverso il decreto del 27/10/2017 della Corte di appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il difensore di fiducia dell'imputato, Ferraro Vincenzo, ricorre in cassazione per l'annullamento del decreto del 27 ottobre 2017 con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento del locale tribunale che dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di revoca della confisca definitiva al primo applicata, ex legge n. 575 del 1965, con decreto del 5 luglio 2003, nell'evidenziata appartenenza del proposto a sodalizio mafioso.

4

2. Con unico articolato motivo di ricorso la difesa denuncia la violazione e l'errata applicazione dell'art. 7 della Convenzione E.d.u. e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della C.e.d.u.

Il decreto impugnato avrebbe violato il principio di legalità di cui all'art. 7 della Convenzione citata nella «insufficiente» determinatezza della fattispecie astratta di prevenzione di cui all'art. 2-*bis* della legge n. 575 del 1965, oggetto di «significativo contrasto» nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

La domanda di revoca del provvedimento ablativo era stata avanzata ai sensi dell'art. 4 del Protocollo 7 aggiuntivo alla Convenzione Edu sul presupposto della inconciliabilità tecnico-giuridica della confisca con le statuizioni della sentenza assolutoria dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa emessa nei confronti del primo nel cd. processo Armonia sulla base del medesimo substrato fattuale.

Il decreto applicativo sarebbe stato inficiato da errore di procedura in quanto violativo dell'art. 4 cit., norma diretta a garantire il controllo di legalità della decisione giurisdizionale a differenza del diverso strumento della revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen., notoriamente volto ad emendare l'errore di fatto nel presupposto dell'intervenuta novità probatoria.

La Corte di appello di Reggio Calabria nel ritenere l'inammissibilità dell'istanza di revoca per mancanza di elementi nuovi di prova avrebbe operato una indebita sovrapposizione dell'istituto di cui all'art. 4 cit. con quello di cui all'art. 630 cit., in tal modo incorrendo in violazione di legge.

Il carattere non sufficientemente determinato della fattispecie astratta di prevenzione di cui all'art. 2-*bis* legge n. 575 del 1965, in contrasto con il principio di legalità in ragione della rilevante ricaduta della misura ablativa sui diritti personali, e la presenza di un giudicato assolutorio di negazione della partecipazione del prevenuto all'associazione mafiosa avrebbe precluso al giudizio di prevenzione, pur nella sua autonomia rispetto a quello di accertamento del reato, di attribuire a quel medesimo fatto storico un diverso significato.

Il fondare la valutazione di pericolosità sociale e la stessa misura patrimoniale su fatti oggetto di piena assoluzione sarebbe valso a poggiare le prime su evidenze non capaci di integrare neppure sospetti, come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte Edu (Geerings/c. Netherlands, n. 30810/03). La Corte di appello, pur investita del contrasto esistente tra l'autonomia del giudizio di prevenzione senza limiti ed il divieto contenuto nella Cedu in relazione al principio di legalità, avrebbe mancato di esercitare

il controllo dovuto ai sensi dell'art. 117 Cost. e già definito dalla Corte di legittimità nella cd. sentenza Dell'Utri ove si afferma la possibilità per il giudice nazionale di estendere gli effetti delle pronunce Cedu ai casi non direttamente interessati, purché la decisione «abbia una obiettiva ed effettiva portata generale e ... la posizione dell'istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo».

La Corte di cassazione aveva evidenziato della natura giurisdizionale dell'accertamento di pericolosità, destinato come tale a procedere dalla rilevata commissione di condotte tipiche illecite, la capacità a fungere da contrappeso al soggettivismo valutativo legato all'inquadramento del proposto in una delle categorie di cui all'art. 4 del Codice antimafia.

L'autonomia del giudizio di prevenzione non avrebbe consentito nel caso di specie caratterizzato dalla medesima *res judicanda* di attribuire ad un identico fatto storico un significato diverso da quello fissato nel giudicato penale e la Corte territoriale con l'impugnato provvedimento avrebbe omesso di indicare gli ulteriori ed eventuali elementi idonei a mutare l'accertata estraneità di Ferraro al sodalizio criminoso.

Il concetto di «appartenenza» all'organizzazione mafiosa proprio del giudizio di prevenzione richiede una stabile disponibilità agli interessi del gruppo e la consapevolezza che la propria condotta arrechi un contributo causale agli scopi del sodalizio. Il decreto applicativo della misura avrebbe invece ritenuto la pericolosità del proposto per attribuzione allo stesso del ruolo di vertice e di promotore di iniziative finalizzate ad estorcere denaro ad imprenditori, evidenza incompatibile con l'assoluzione pronunciata su quel contributo.

In via subordinata la difesa, nell'interesse del proposto, solleva istanza di rinvio alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, TUEF, articolando quesito sulla compatibilità con i principi della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio dell'Unione europea della mancanza di una norma che subordini la mitigazione dell'onere della prova gravante sullo Stato circa la provenienza dei beni di una persona alla circostanza che quest'ultima, il titolare dei medesimi beni, sia stata condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata.

3. Con requisitoria depositata il 14 agosto 2018, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso non integrando «prova nuova» rilevante ai fini della revoca *ex tunc* della misura di prevenzione l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.,

intervenuta anteriormente al decreto della Corte di appello di conferma della misura di prevenzione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La questione in evidenza per il proposto ricorso è se, ed in quali termini, l'intervenuta assoluzione dalla partecipazione mafiosa per sentenza penale irrevocabile possa farsi valere a sostegno di una richiesta di revoca di confisca che sia stata applicata per separato giudizio di prevenzione a persona rientrante in una delle categorie di pericolosità qualificata ex legge n. 575 del 1965, ora d.lgs. n. 159 del 2011.

2. La deduzione difensiva con cui si invoca l'indeterminatezza della fattispecie di prevenzione in applicazione (art. 2-bis legge n. 575 del 1965), e per la stessa la violazione del principio di legalità declinato nel senso della necessaria rispondenza dei normati tipi soggettivi di pericolosità sociale ad una obiettiva tipicità delle condotte illecite, non si confronta con i più recenti approdi di questa Corte di legittimità.

Su siffatto punto vale la progressiva affermazione di un indirizzo interpretativo, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e rispettoso dei principi di cui alla sentenza 23 febbraio 2017 De Tommaso c/Italia e delle sollecitazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 49 del 2015), di affermazione di un canone di apprezzamento destinato a sottrarre il giudizio sulla pericolosità sociale ad una esegesi a forte connotazione soggettiva, non ancorata alla verifica della riconducibilità della figura contestata a condotte ascrivibili a fattispecie di reato (in termini, tra le altre, sul principio, in una ipotesi in una era sollevato dubbio di legittimità costituzionale per un caso di pericolosità generica: Sez. 6, n. 2385 del 11/10/2017, dep. 2018, Pomilio, Rv. 272230, in motivazione p. 8; in punto anche di pericolosità specifica: Sez. 6, n. 28825 del 21/09/2017, dep. 2018, Scuto, Rv. 273665).

L'indicato principio integrativo di diritto vivente e che vuole che la valutazione a cui è chiamato il giudice della prevenzione debba procedere non per astratte categorie classificatorie, ma per accertamenti in concreto condotti sull'esistenza di condotte di reato, vale già da solo ad infirmare, in punto di conclusione, la proposta questione.

3. L'ulteriore profilo circa il rilievo che l'assoluzione pronunciata nel giudizio penale avrebbe rispetto all'accertamento di pericolosità da condursi

nel giudizio di prevenzione nella sostanziale identità del fatto nelle due sedi scrutinato si presta ad ulteriori valutazioni di non specificità e concludenza.

3.1. Si consideri sul punto la sentenza della Corte E.D.U. del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia -ric. n. 17475/09-, intervenuta sui rapporti tra confisca e prescrizione del reato, là dove si afferma (par. 83-84) la possibilità per gli Stati membri di prevedere ipotesi di confisca indipendenti dall'esistenza di un procedimento penale, nelle quali si accerti la presumibile origine illecita del patrimonio, con legittimazione del sistema italiano sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali scrutinata in relazione al principio di cui all'art. 1, comma 2, del Protocollo CEDU sulla salvaguardia di leggi interne tese a disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale.

3.2. Tanto ritenuto, si chiede nella specie in esame, nella dedotta assoluzione nel giudizio penale del proposto dai fatti di partecipazione mafiosa divenuti premessa applicativa della confisca di prevenzione ex art. 2-bis legge 575 del 1965 (poi art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011) la revoca della confisca definitiva per contrasto tra giudicati.

Essendo la revoca destinata ad incidere su di un accertamento definitivo, è richiesta la deduzione di una sopravvenienza rispetto al giudicato o la violazione nella formazione stessa del giudicato di una regola preesistente di sì forte stringenza da determinare, ove rimasta inosservata, la revocabilità stessa dell'accertamento.

Nessuna delle due accezioni risulta integrata.

3.3. Le separate vicende del procedimento 'Armonia' in cui il proposto è stato assolto dalla partecipazione a clan di 'ndrangheta sono state oggetto di valutazione, come congruamente rilevato dalla Corte di appello reggina, sin dal primo provvedimento applicativo della misura ablativa, il decreto del 5 luglio 2003, per poi essere successivamente scrutinate nel primo procedimento di revoca della misura.

Né vale ad individuare una 'sopravvenienza rilevante' — destinata a porsi come violazione del generale principio di legalità per lesione del canone del *ne bis in idem* (art. 7 CEDU e art. 4 Protocollo n. 7 CEDU) — ai fini della revoca del provvedimento definitivo della confisca di prevenzione, quanto da questa Corte di legittimità pure sostenuto su di un'autonomia di governo del rapporto tra il giudizio di penale responsabilità e quello sulla pericolosità sociale che non potrebbe però spingersi fino a porre a fondamento del secondo un fatto negato con sentenza irrevocabile all'esito del primo (in massima: Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496).

Anche per una lettura ampia della nozione di sopravvenienza, destinata come tale a ricomprendere non solo le prove nuove, nei termini strettamente segnati dalla strumento della revocazione di cui all'art. 630 cod. proc. pen., ma anche le interpretazioni nuove ed imprevedibili delle norme, il ricorrente non deduce congruamente in ordine alla sussistenza di un indirizzo interpretativo che spezzando, per l'assolto indicato carattere, una diversa, stabile e pregressa interpretazione, pervenga all'affermazione di una sostanziale identità del fatto nei giudizi di accertamento della penale responsabilità e di prevenzione.

La deduzione difensiva, incompiuta all'indicato fine, dovrebbe invero confrontarsi con una fisiologica diversità dell'oggetto dell'accertamento (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862) ora in quanto diretto all'affermazione della penale 'partecipazione' al fenomeno associativo, per condotte di convergente contributo al patto criminoso, ora perché finalizzato alla verifica di sussistenza di una pericolosità sociale, per mera 'appartenenza' all'associazione in ragione di un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512).

A mente delle peculiarità proprie dello strumento azionato e della necessità, ad integrazione dello stesso, dell'estremo della 'sopravvenienza', il ricorso non dà conto pertanto dei profili per i quali, nei precedenti momenti del giudizio di prevenzione, sia in fase di prima applicazione che di prima richiesta di revoca, i giudici della misura in modo illegittimo avrebbero escluso rilievo all'assoluzione di merito, nella identità delle questioni nell'ambito delle diverse sedi di giudizio scrutinate.

4. Assorbita ogni altra questione, quale l'indagine sollecitata presso la Corte di giustizia per rinvio pregiudiziale (art. 35 TUEF), nella eccentricità e genericità della stessa rispetto alla fattispecie in esame, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro duemila.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/09/2018


Il Consigliere estensore

Laura Scalia



Il Presidente

Angelo Capozzi



OSSERVATORIO  
**Misure di Prevenzione**